

# [Malfunzionamento del server e gestione dei corrispettivi: le indicazioni dell'Agenzia delle Entrate](#)

Scritto da Interdata Cuzzola | 11/05/2022

Con la recente risposta ad interpellato n. 247/2022, pubblicata lo scorso 6 maggio, l'Agenzia delle Entrate ha ribadito i comportamenti da tenere in caso di malfunzionamento del server che rende impossibile la memorizzazione e l'invio telematico dei corrispettivi:

- porre nello stato "Fuori Servizio" il server: in questo modo, si porta a conoscenza dell'amministrazione l'esistenza di un problema reale e si può motivare eventuali mancate o tardive memorizzazioni e trasmissioni, totali o parziali, dei dati;
- richiedere tempestivamente l'intervento di un tecnico specializzato;
- tenere un registro di emergenza, la cui corretta tenuta *"rende non obbligatoria la trasmissione (o ritrasmissione) dei dati dei corrispettivi relativi alle operazioni effettuate nel periodo di malfunzionamento tramite la procedura di emergenza messa a disposizione dall'amministrazione finanziaria, ovvero la certificazione dei corrispettivi con strumenti alternativi come le fatture. Tale trasmissione può comunque avvenire, su base volontaria, avvalendosi della richiamata procedura di emergenza"*.

Il rispetto di tali prescrizioni e la corretta liquidazione dell'imposta portano a evitare le sanzioni previste dagli artt. 6, comma 2-bis; 11, comma 2-*quinquies* e 12, comma 2, del Decreto Legislativo n. 471/1997.

Riguardo all'ipotesi in cui, pur a fronte della corretta liquidazione dell'imposta e dell'utilizzo del registro di emergenza, il registratore telematico o il server Rt in tilt non sia stato posto "fuori servizio" e abbia memorizzato e/o trasmesso dati incompleti o comunque non veritieri (escludendo come tali quelli frutto di arrotondamento legislativamente consentito, ad esempio, dall'art. 13-*quater* del DL n. 50/2017, o di corretto invio/re-invio entro i dodici giorni dall'effettuazione dell'operazione), l'Agenzia precisa che la sanzione applicabile è sempre quella dell'art. 11, comma 2-*quinquies*, del Decreto Legislativo n. 471/1997, ossia 100 euro per ciascuna trasmissione.

Gli uffici competenti, infine, in fase di controllo, esaminando il caso concreto, possono anche valutare l'eventuale presenza di cause di non punibilità.